

*Il Testo unico sulle casse di previdenza messo a punto dalla Commissione bicamerale di controllo*

# Enti, nuova tassazione possibile

## *Il riferimento saranno i fondi pensione. E la natura privata*

DI SIMONA D'ALESSIO

**T**assazione dei rendimenti finanziari delle Casse «armonizzata» (a decorrere dal 2017) al regime dei fondi pensione complementari. E una (inequivocabile) precisazione nero su bianco sulla natura giuridica degli Enti, affermando così un «netto principio di separazione del comparto della previdenza privata da quello della previdenza e della finanza pubblica». È quanto contiene il Testo unico di riordino delle discipline concernenti gli Istituti pensionistici dei professionisti, assemblato dalla Commissione bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali, sulla base, ha spiegato a *ItaliaOggi* la vicepresidente dell'organismo parlamentare Titti Di Salvo (Pd), delle «indicazioni che le Casse stesse ci hanno sottoposto lungo tutto il ciclo dell'indagine conoscitiva effettuata» nei mesi scorsi. Diviso in 20 articoli, il documento affronta la vasta gamma di argomenti (contabili, tributari, amministrativi, giuridici) e sin dall'articolo 1, ha rimarcato la deputata, «esprime un importante concetto», ovvero che esso debba esser applicato non soltanto «ai soggetti iscritti in ordini e collegi professionali, ma anche agli appartenenti alle professioni» non regolamentate (in base alla legge 4/2013) in modo da prevedere per questi ultimi adeguate tutele previdenziali. È un elemento di valore, giacché, fra l'altro, «il tema delle innovative protezioni sociali

### Testo unico sugli enti previdenziali in pillole

<b>NATURA GIURIDICA</b>	Si definisce il regime delle Casse dei professionisti, «ribadendone la natura giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile». E viene riconosciuta ad essi «autonomia statutaria, regolamentare, gestionale, organizzativa e contabile»
<b>SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA</b>	L'equilibrio di bilancio viene perseguito attraverso «il rispetto delle risultanze del bilancio tecnico-attuariale», nonché con «il mantenimento di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere», e con «il rispetto dei criteri stabiliti con decreto dei ministri vigilanti sugli investimenti finanziari»
<b>FONDO PER CRISI</b>	Con l'art. 9 del testo si istituisce «un Fondo di garanzia tra gli Enti, senza oneri, o garanzie pubbliche a carico del bilancio dello stato», come «sistema di mutualità» tra tutte le Casse sotto forma di «un accantonamento che, in caso di non utilizzo rimane a bilancio di ciascun Ente», nella percentuale decisa con decreto dei dicasteri vigilanti
<b>CONTROLLI</b>	Per semplificare il quadro, si dispone una «chiara ripartizione tra attività di vigilanza e ispettiva, affidata alla Covip» e attività di controllo assegnata a due soli ministri vigilanti (economia e welfare). Ruoli nella vigilanza vengono conferiti pure a Corte dei conti e Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con «ambiti non sovrapponibili a quelli di spettanza amministrativa»
<b>REGIME FISCALE</b>	L'obiettivo è «armonizzare la tassazione della previdenza privata con quella dei fondi pensione» dal 2017. Sul fronte della erogazione delle prestazioni, «non si modificano le norme sulle tassazioni Ires ed Imu», ma si consente agli Enti privati «la deducibilità dell'Iva, secondo le norme vigenti per i beni strumentali e di investimento»

per chi svolge la libera attività è affrontato in un altro disegno di legge all'esame del Parlamento», il cosiddetto «Jobs act degli autonomi» (4135), di stanza nella Commissione Lavoro di Montecitorio. Nella relazione introduttiva dell'iniziativa legi-

slativa viene affrontata, come evidenziato, la questione della natura giuridica privata degli Enti istituiti grazie ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996: tale natura, si legge, «si deve sostanziare in un assetto organizzativo caratterizzato da

autonomia normativa, gestionale, finanziaria e contabile, dall'applicazione delle regole civilistiche per il funzionamento degli Enti, in considerazione della loro natura di persone giuridiche private». Nel provvedimento ci si sofferma sulle

«irregolarità gestionali», che possono determinare «illeciti», o «situazioni di sofferenza tali da comprometterne la sostenibilità finanziaria»: il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio è perseguito attraverso «il rispetto delle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, ai cui equilibri di lungo periodo per la solvibilità dell'Ente devono conformarsi le scelte gestionali annuali, il mantenimento di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere» e l'osservanza dei «criteri stabiliti con decreto dei ministri vigilanti sugli investimenti finanziari». In quest'ottica il controllo di natura pubblica «trae fondamento dall'interesse pubblico ad evitare il prodursi di situazioni di squilibrio finanziario», considerata la rilevanza complessiva delle operazioni del settore della previdenza privata che «gestisce e investe un patrimonio totale di circa 70 miliardi di euro». «Stiamo esaminando il testo», ha detto il presidente dell'Adapp (Associazione che riunisce le Casse) Alberto Olivetti, «credo ci sarà una discussione intensa, di lunga durata. Si tratta del nostro destino, di abbandonare, cioè, i decreti legislativi 509 e 103 per costruire un nuovo impianto normativo di riferimento», anche, ha concluso «alla luce della sentenza della Corte Costituzionale» 7/2017 che ha dichiarato illegittima l'imposizione della «spending review» agli Enti (si veda *ItaliaOggi* del 12 gennaio 2017).